

Regolamento di attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012.

Art. 1 applicazione dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 applicazione dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 24 e 25 della legge regionale 2/2012, come interpretato dall'articolo 2, comma 81 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014) i regolamenti di cui all'articolo 42, comma 1, del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, si intendono abrogati con efficacia differita alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 7 della legge regionale 2/2012.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE